

Région Autonome  
**Vallée d'Aoste**



Regione Autonoma  
**Valle d'Aosta**

**Presidenza della Regione  
Dipartimento legislativo e aiuti di Stato  
Sanzioni amministrative**

**VADEMECUM  
SUL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO  
PREVISTO DALLA LEGGE N. 689/81**



**Ottobre 2018**

Nota: sul sito dell'Amministrazione regionale ([www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)), nella Sezione URP dell'Amministrazione Trasparente, seguendo il percorso *Come fare per – Guida ai procedimenti* ➤ *Elenco per categorie* ➤ *Sanzioni amministrative* ➤ *Violazioni amministrative di competenza del Presidente della Regione, anche nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie*, potranno essere consultate le domande frequenti e le relative risposte riguardanti la materia trattata, così come reperiti i modelli per la presentazione di istanze al Presidente della Regione, anche nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie.

# **Indice**

## **Premessa**

- l'illecito amministrativo..... 4
- il procedimento sanzionatorio amministrativo e la Legge n. 689/81 ..... 4
- le successive leggi di depenalizzazione ..... 5

## **L'accertamento della violazione amministrativa**

- gli atti dell'accertamento..... 6
- la contestazione della violazione e la redazione del verbale ..... 7
- la notificazione del verbale ..... 9
- il pagamento in misura ridotta della sanzione..... 10

## **La connessione obiettiva con un reato ..... 14**

## **Il sequestro amministrativo**

- natura e finalità..... 15
- modalità..... 15
- mezzi di difesa ..... 16

## **Il rapporto di mancato pagamento ..... 16**

## **Il diritto di difesa**

- lo scritto difensivo e la presentazione di documenti..... 18
- la richiesta di audizione ..... 19

## **L'ordinanza di archiviazione..... 19**

## **L'ordinanza-ingiunzione**

- contenuti e forma ..... 20

- la quantificazione della sanzione .....	21
- i termini per il pagamento .....	22
<b>Il pagamento rateale della sanzione .....</b>	<b>22</b>
<b>Le sanzioni accessorie</b>	
- la confisca.....	23
- le altre sanzioni accessorie.....	25
<b>Il ricorso in opposizione</b>	
- la competenza.....	25
- forme e modi.....	27
- il rito e la decisione.....	27
<b>L'esecuzione forzata</b>	
- l'iscrizione a ruolo .....	28
- la cartella esattoriale .....	29
- i mezzi di difesa .....	30
<b>La prescrizione.....</b>	<b>31</b>

## Premessa

### - l'illecito amministrativo

L'illecito amministrativo può essere definito come la violazione di una norma giuridica prevista dall'ordinamento a tutela degli interessi pubblici che comporta l'applicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, di una sanzione amministrativa.

Tale sanzione ha principalmente natura pecuniaria, ma, in alcune fattispecie particolari, è prevista anche l'applicazione di sanzioni accessorie di natura diversa, consistenti nella privazione o nella sospensione di facoltà e diritti oppure nell'espropriazione di beni strettamente legati al fatto illecito.

Non esiste un testo giuridico unitario che individui tutte le violazioni amministrative: i precetti e le conseguenti sanzioni in caso di loro inosservanza si ritrovano in numerosissimi atti normativi.

Il legislatore nazionale o regionale, secondo le rispettive competenze per materia, ha, però, cercato, soprattutto negli ultimi anni, di riordinare gli illeciti e le relative sanzioni nell'ambito dell'approvazione di disposizioni organiche in specifiche materie (ad es. il Codice del Consumo di cui al D.Lgs. 06/09/2005, n. 206 o il Testo Unico in materia ambientale di cui al D.Lgs 03/04/2006, n. 152).

L'illecito amministrativo si differenzia dall'illecito penale (reato), anch'esso posto a tutela dell'interesse pubblico, la cui consumazione prevede l'applicazione di sanzioni penali da parte dell'autorità giudiziaria;

### - il procedimento sanzionatorio amministrativo e la Legge n. 689/81

La Legge 24/11/1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), sulla scorta delle precedenti leggi depenalizzatrici del 1967 e del 1975, ha trasferito la disciplina sanzionatoria di alcuni comportamenti illeciti dall'ambito del diritto penale a quello del diritto amministrativo,

mutando la natura giuridica della collegata sanzione. Conseguentemente è mutata la natura giuridica l'illecito stesso, che da penale è diventata amministrativa.

Pertanto, alcuni fatti puniti con la multa o con l'ammenda, che costituivano rispettivamente delitto o contravvenzione, dal momento in cui, a seguito dell'intervento normativo, furono puniti con sanzione amministrativa divennero illeciti amministrativi.

Ciò ha comportato, dunque, che la relativa sanzione dovesse essere irrogata dall'autorità amministrativa secondo le regole del procedimento amministrativo.

Ed è proprio la L. 689/81 che, oltre a condurre nell'alveo dell'illecito amministrativo una serie di comportamenti che sino ad allora avevano avuto rilevanza penale, ha delineato i principi generali dell'illecito amministrativo, modellandoli, per certi versi, su istituti penalistici, e discostandosi da essi per altri. Tale norma è andata, altresì, a definire le varie fasi del procedimento sanzionatorio delle quali di seguito ci occuperemo.

Il procedimento in questione, è applicabile, salvo specifiche deroghe, agli illeciti penali divenuti amministrativi, così come agli illeciti che avevano già natura amministrativa prima dell'entrata in vigore della L. 689/81 e a quelli delineati successivamente;

- le successive leggi di depenalizzazione

Se la L. 689/81 costituisce sicuramente la norma che ha introdotto la più vasta depenalizzazione nel nostro ordinamento, il legislatore ha negli anni approvato altri provvedimenti normativi che hanno comportato la trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi.

Ricordiamo a tal proposito, il D.Lgs. 30/12/1999, n. 507, che, fra gli altri, ha depenalizzato gli illeciti relativi all'emissione di assegni bancari e postali in assenza di autorizzazione o in difetto di provvista, e, da ultimo, il D.Lgs. 15/01/2016, n. 8, che è intervenuto su numerose fattispecie.

Tali norme, quanto all'applicazione delle relative sanzioni amministrative, richiamano il procedimento previsto dalla L. 689/81, vanno ad individuare le autorità competenti ad irrogare le sanzioni ed, infine, a delineare l'iter per la trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa.

## **L'accertamento della violazione amministrativa**

### **- gli atti dell'accertamento**

Il procedimento sanzionatorio amministrativo prende avvio con gli atti dell'accertamento, ossia con tutte quelle attività finalizzate alla verifica della sussistenza dell'illecito amministrativo.

Competenti ad accertare le violazioni amministrative, oltre agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, sono gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa.

Dunque, accanto alle competenze sanzionatorie attribuite all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, al Corpo Forestale, alla Polizia Locale nel territorio di competenza ed agli altri organi che in specifici settori svolgono attività di polizia giudiziaria (Ispettori appartenenti all'Azienda U.S.L., Ispettori metrici delle Camere di Commercio, ecc.), possono svolgere attività di accertamento e di contestazione delle violazioni, nelle materie di loro competenza, gli altri soggetti individuati specificatamente dalle stesse norme che prevedono sanzioni amministrative, anche di carattere regionale (ad esempio gli ispettori nel campo turistico-alberghiero, gli ispettori nell'ambito della sorveglianza sui comportamenti dei maestri di sci, i funzionari delle strutture regionali competenti per materia, ecc.).

Al fine di accertare la sussistenza delle violazioni, una volta avuto conoscenza di un comportamento potenzialmente illecito, gli agenti accertatori possono assumere

informazioni, interrogare testimoni, richiedere chiarimenti alle persone informate sui fatti, acquisire documenti, effettuare ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora.

Gli stessi agenti accertatori possono procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici, che generalmente corredano il rapporto inviato all'organo competente all'irrogazione della sanzione, così come procedere al sequestro cautelare delle cose che potranno essere oggetto di confisca amministrativa.

In alcuni casi per accertare la violazione sono compiute analisi di campioni.

In tal caso il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato l'esito delle analisi e quest'ultimo può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione.

Tali comunicazioni equivalgono alla contestazione della violazione ed il termine per il pagamento in misura ridotta, qualora ammesso, decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata richiesta la revisione, dalla comunicazione della stessa;

#### - la contestazione della violazione e la redazione del verbale

Una volta accertata la violazione, ossia quando sono stati acquisiti tutti gli elementi necessari alla delineazione dell'illecito, alla sua qualificazione giuridica ed alla riferibilità dello stesso ad uno o più soggetti, l'organo accertatore provvede alla contestazione della violazione.

Ciò avviene mediante la redazione di un verbale di accertamento con il quale l'organo accertatore individua gli elementi di fatto e di diritto al fine della contestazione dello specifico illecito, richiamando a tal proposito le norme che si ritengono violate.

La contestazione della violazione può essere effettuata immediatamente, ossia nel momento stesso in cui l'agente ne riscontri la commissione, oppure gli estremi della violazione possono essere notificati ai soggetti interessati, nei termini che in seguito vedremo.

Per quanto concerne il procedimento sanzionatorio di cui alla L. 689/81 non è previsto, infatti, alcun obbligo di contestazione immediata e, qualora non sia stata seguita tale modalità, nel verbale di accertamento notificato in seguito all'interessato non dovrà essere indicata alcuna motivazione a sostegno della mancata contestazione immediata.

Il verbale di contestazione deve contenere le seguenti indicazioni minime, affinché sia consentito ai destinatari dell'atto di poter esercitare compiutamente il diritto di difesa:

- la data ed il luogo di verbalizzazione;
- il nome, la qualifica o le funzioni del verbalizzante;
- la data ed il luogo dell'avvenuta violazione o del suo accertamento allorché non sia istantanea;
- le generalità e la residenza del trasgressore e, se indicato, dell'obbligato in solido;
- il fatto commesso che costituisce violazione e le norme violate;
- le eventuali dichiarazioni degli interessati;
- la sottoscrizione dell'agente accertatore, a dimostrazione della provenienza dell'atto.

Dunque, la contestazione vera e propria, indipendentemente da tutti gli eventuali atti di accertamento svolti, consiste di fatto in un atto scritto posto nella disponibilità degli interessati, talvolta redatto su un modulo predisposto per raccogliere il contenuto minimo, come sopra illustrato.

Nel verbale di contestazione viene anche indicata, qualora ammessa, la facoltà per il trasgressore di avvalersi del pagamento in misura ridotta, unitamente al relativo importo e all'indicazione dell'ufficio presso la quale effettuare il pagamento: l'assenza di tali



indicazioni, fatte salve particolari norme che espressamente lo prevedano, non comportano, però, la nullità del verbale.

Tuttavia se nel verbale non è indicato l'ufficio destinatario del pagamento, il termine per effettuare il versamento inizia a decorrere dal momento in cui il trasgressore ha conoscenza dell'ufficio in questione.

Allo stesso modo nel verbale è indicata l'autorità amministrativa competente a ricevere gli eventuali scritti difensivi ed i relativi termini.

Anche l'assenza nel verbale di tali indicazioni non comporta però la nullità dell'atto, determinando eventualmente una rimessione in termini o una trasmissione all'autorità amministrativa competente da parte dell'autorità amministrativa incompetente.

Nel caso di contestazione immediata della violazione sul verbale deve risultare l'avvenuta consegna dei copia dello stesso all'interessato.

Solo la consegna costituisce, infatti, il mezzo utile a porre il trasgressore nella condizione di conoscere esattamente il fatto contestatogli ed eventualmente opporsi.

Il rifiuto a ricevere la copia del verbale, di cui deve essere dato atto nel verbale stesso, vale, però, come consegna effettuata.

Occorre, infine, evidenziare che il verbale costituisce atto dotato di pubblica fede per quanto il funzionario attesta essere avvenuto in sua presenza o essergli stato dichiarato, secondo quanto previsto agli artt. 2699 e 2700 Codice civile;

#### - la notificazione del verbale

Qualora la violazione non sia stata contestata immediatamente al trasgressore o all'eventuale soggetto obbligato in solido al pagamento della somma dovuta (es, il proprietario della cosa che servì o fu destinata alla violazione oppure la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza su di un soggetto capace di intendere e di volere oppure la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore qualora la

violazione sia stata commessa dal rappresentante o dal dipendente), gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati, se residenti in Italia entro il termine di novanta giorni, se residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni.

Se gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, tali termini decorrono dalla ricezione.

Qualora la notificazione all'interessato non sia stata effettuata in tali termini, l'obbligazione di pagare la somma dovuta si estingue.

Tali termini decorrono dall'accertamento della violazione, che deve intendersi come l'avvenuta conoscenza, diretta o riferita, da parte dell'autorità, del fatto illecito in tutte le sue connotazioni.

Questo aspetto è di rilevante importanza in quanto spesso il momento dell'accertamento dell'infrazione non coincide con quello dell'avvenuta commissione del fatto illecito, da cui inizierà a decorrere la prescrizione, ma non decorreranno i termini per la notificazione.

La notificazione può essere effettuata direttamente dal funzionario che ha accertato la violazione oppure a mezzo del servizio postale secondo la procedura prevista dalla L. 890/82 oppure a mezzo di messo comunale con le procedure previste dal Codice di procedura civile.

Recentemente è stata introdotta anche la possibilità della notificazione dei verbali di contestazione di violazioni amministrative a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), qualora il destinatario disponga di domicilio digitale, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs 82/2005, come modificato dal D.Lgs. 217/2017 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Chiaramente, i soggetti ai quali la violazione è stata contestata immediatamente non riceveranno alcuna ulteriore notificazione del verbale già a loro mani;

- il pagamento in misura ridotta della sanzione

Una volta ricevuto il verbale di contestazione, l'interessato (il trasgressore o l'obbligato in solido) può beneficiare dell'istituto del pagamento in misura ridotta della sanzione, nel caso in cui non sia espressamente escluso dalla norma sanzionatoria.

Tale istituto, che riprende analoghe formulazioni contenute nelle precedenti leggi di depenalizzazione, ricorda l'oblazione in campo penalistico che produce, però, l'effetto di trasformare il reato in illecito amministrativo.

Nella fattispecie il pagamento in misura ridotta non muta, invece, la natura dell'illecito amministrativo, ma impedisce e previene l'ulteriore corso del procedimento di irrogazione della sanzione.

L'interessato è, così, ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa oppure, se più favorevole e qualora sia stabilito un minimo, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese di procedimento.

A titolo esemplificativo qualora il minimo ed il massimo edittale di una data sanzione siano rispettivamente di 500 Euro e di 1.500 Euro, l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta pari a Euro 500, ossia un terzo del massimo, in quanto, seppur previsto il minimo, il suo doppio (Euro 1.000) è meno favorevole per il trasgressore.

Se invece gli importi edittali saranno rispettivamente Euro 1.500 ed Euro 3.000, allora il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato per l'importo di Euro 1.000, pari alla terza parte del massimo, più favorevole per il trasgressore, che, nella fattispecie, sarà inferiore al minimo che l'autorità competente all'irrogazione della sanzione andrebbe ad ingiungere in caso di mancato pagamento.

Nel caso in cui la sanzione sia di importo fisso, il pagamento in misura ridotto è pari al suo terzo, così come se proporzionata ad un certo numero di elementi di calcolo.

A titolo esemplificativo se la norma sanzionatoria prevede una sanzione di Euro 15 per ogni fiore protetto raccolto ed i fiori raccolti sono 10, allora parametrata la sanzione in Euro 150, il pagamento in misura ridotta è complessivamente pari ad Euro 50.

Nel caso in cui non avvenga il pagamento in misura ridotta, l'importo della sanzione è pari ad Euro 150.

Diversamente, per quanto concerne le violazioni contemplate nel Codice della strada, norma speciale rispetto alla L. 689/81, qui non trattata, il pagamento in misura ridotta della sanzione è effettuato per un importo pari al minimo edittale.

Il pagamento in misura ridotta, in ogni caso, deve essere effettuato nel termine perentorio dei 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione dei suoi estremi.

Nel caso di pagamento oltre tali termini, le somme versate sono trattenute e potranno essere dedotte dall'importo della sanzione che verrà ingiunta dall'autorità competente.

Conseguentemente al versamento spontaneo, nei termini di legge, l'obbligazione, dunque, si estingue prima ancora che possa essere determinata nel suo ammontare da parte dell'autorità competente all'irrogazione.

Il pagamento in misura ridotta della sanzione non elimina la violazione come fatto storico e non sempre elimina tutte le conseguenze derivanti dalla consumazione dell'illecito.

Ad esempio nelle ipotesi di confisca "necessaria" delle cose, la cui fabbricazione, il cui uso, il cui porto, la cui detenzione o la cui alienazione costituiscono violazione amministrativa, la stessa verrà in ogni caso disposta, anche nel caso in cui l'ordinanza-ingiunzione non sarà emessa a seguito di pagamento in misura ridotta della sanzione.

Il pagamento in misura ridotta non consente, invece, l'applicazione della reiterazione prevista dall'art. 8-bis della L. 689/81, al fine di un aggravamento del trattamento sanzionatorio.

Chiaramente l'esercizio di tale facoltà "conciliativa", che costituisce acquiescenza, è alternativo a qualsiasi attività di contestazione del verbale da parte dell'interessato.

Eventuali scritti difensivi successivamente presentati non potranno essere esaminati in quanto l'obbligazione sottostante alla violazione si è estinta. Il soggetto che ha pagato non potrà, dunque, rimettere in discussione la legittimità dell'accertamento e non può chiedere il rimborso di quanto versato.

Qualora la violazione amministrativa è stata contestata ad una pluralità di soggetti in concorso, il pagamento in misura ridotta effettuato da uno dei concorrenti non estingue anche l'obbligazione discendente dalla violazione contestata agli altri concorrenti.

Dunque, a titolo esemplificativo, se nell'ambito di una squadra di tre cacciatori, formatasi ai sensi della disciplina venatoria, viene contestata ad ognuno dei componenti il concorso nell'abbattimento di un capo che non poteva essere abbattuto, la circostanza che un componente la squadra si sia avvalso del pagamento in misura ridotta della sanzione, non esime gli altri dal dover provvedere al pagamento.

Diversamente, qualora una violazione è stata contestata al trasgressore che l'ha materialmente compiuta (ad esempio il conducente di un veicolo) in solido con un soggetto che rivestiva una particolare posizione (ad esempio il proprietario del mezzo), il pagamento effettuato da un soggetto estingue l'obbligazione anche nei confronti dell'altro. Sarà poi, eventualmente, l'obbligato in solido a rivalersi nei confronti del trasgressore, ma non nell'ambito del procedimento sanzionatorio amministrativo.

Il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato dal solo obbligato in solido, qualora il trasgressore non è stato individuato: il verbale nel quale viene indicato solamente l'obbligato in solido, in tal caso, è regolare.

Le posizioni del trasgressore e dell'obbligato in solido possono essere univoche oppure differenziarsi: ad esempio, pur sussistendo la regolarità della contestazione immediata

effettuata al trasgressore, idonea a far nascere l'obbligazione nei suoi confronti, qualora la notificazione del verbale non si perfezioni regolarmente nei confronti dell'obbligato in solido, l'obbligazione a carico di quest'ultimo si estingue ed il procedimento prosegue in capo al solo trasgressore.

Caso analogo per quanto attiene al decesso dell'obbligato in solido: l'obbligazione non si trasmette ai suoi eredi, mentre il procedimento prosegue nei confronti del solo trasgressore.

Diversamente il decesso del trasgressore - oltre all'intrasmissibilità dell'obbligazione nata nei suoi confronti in capo ai suoi eredi - comporta anche l'estinzione dell'obbligazione in capo all'obbligato in solido, vista la sua specifica posizione di garanzia.

## **La connessione obiettiva con un reato**

Dalle attività di accertamento svolte dagli organi preposti, talvolta, discende il riscontro sia di illeciti amministrativi, sia di illeciti penali, legati al medesimo "fatto storico" o alla medesima vicenda.

Nei casi più ricorrenti la violazione penale più grave ricomprende quella più lieve di carattere amministrativo che, dunque, non viene contestata, mentre altre volte il rapporto fra le due fattispecie è risolto in favore della normativa speciale rispetto a quella generale.

Altre volte si assiste ad un concorso fra le due violazioni, sussistendo profili di carattere amministrativo unitamente a profili di carattere penale: in tal caso sono contestati sia l'illecito penale che la violazione amministrativa, che seguiranno percorsi diversi a seconda dell'ambito.

In alcuni casi fra le violazioni di carattere amministrativo e penale vi è un rapporto ancora più stretto che la L. 689/81 limita nei suoi contorni e specificatamente disciplina: la connessione obiettiva.

Ciò avviene unicamente qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione amministrativa e, per questa, non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta. Il rapporto di mancato pagamento, in tal caso, viene inviato dall'organo accertatore all'autorità giudiziaria.

Il giudice penale competente a decidere in merito al reato è allora competente anche a decidere in merito alla violazione amministrativa e ad applicare, nella sentenza di condanna, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

Nelle altre ipotesi di connessione i procedimenti proseguiranno separati, per quanto di competenza delle rispettive autorità, nonostante gli esiti dell'uno potranno avere influenza nell'ambito dell'altro.

## **Il sequestro amministrativo**

### **- natura e finalità**

Contestualmente all'accertamento di una violazione amministrativa, gli organi accertatori procedono al sequestro cautelare delle cose che potranno formare oggetto di confisca.

Il sequestro amministrativo di cui alla L. 689/81 è, dunque, un sequestro finalizzato al "blocco" di quelle cose che potranno poi essere oggetto della specifica sanzione amministrativa accessoria della confisca, che costituisce l'espropriazione del bene che diventa di proprietà dell'ente pubblico che l'ha disposta;

### **- modalità**

Il sequestro amministrativo deve essere formalizzato con la redazione di uno specifico verbale nel quale si dà atto del soggetto nei confronti del quale viene operato, dei beni

sottoposti a sequestro, delle generalità del custode, del luogo di custodia e della violazione amministrativa relativamente alla quale si procede.

Tale verbale deve essere notificato all'interessato e il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente, inviandole copia del relativo verbale;

#### - mezzi di difesa

Gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione al sequestro, con atto esente da bollo, all'autorità competente al ricevimento del rapporto ed all'irrogazione della sanzione amministrativa.

Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione: non è, invece, richiesta la notificazione del relativo atto di rigetto entro tale termine. Se l'opposizione non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Quando l'opposizione al sequestro è rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro. Ciò non vale per le fattispecie di confisca obbligatoria.

Diversa dall'opposizione al sequestro è l'istanza di restituzione di cose sequestrate.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione delle cose sequestrate, previo pagamento delle eventuali spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

## **Il rapporto di mancato pagamento**



Qualora il trasgressore o l'obbligato in solido non abbiano provveduto nei sessanta giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale al pagamento in misura ridotta della sanzione, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione - salvo che vi sia connessione obiettiva con un reato che comporta, allora, la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria - deve presentare rapporto all'autorità amministrativa competente, mediante la trasmissione del verbale di contestazione, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione.

Tale rapporto deve essere trasmesso all'ufficio periferico cui sono demandati i compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione.

In mancanza di una specifica individuazione dell'autorità competente, il rapporto va inoltrato al Prefetto.

Per quanto concerne le violazioni amministrative di competenza "statale" commesse nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, il rapporto va trasmesso al Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie, presso la struttura organizzativa Sanzioni amministrative, sedente ad Aosta in via Ollietti 3.

Nelle materie di competenza delle Regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente

Per quanto concerne le violazioni amministrative di competenza "regionale" commesse nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, il rapporto va trasmesso al Presidente della Regione, presso la suddetta struttura, che cura l'istruttoria dei procedimenti amministrativi sanzionatori.

E' importante rilevare che la competenza territoriale si radica in relazione al luogo di commissione della violazione che, talvolta, è diverso dal luogo di accertamento della stessa.

Se ad esempio nell'ambito di un'ispezione in un locale commerciale di Aosta, si accerteranno delle violazioni specificatamente riferite alla produzione di un alimento, nella fattispecie avvenuta a Milano da parte di un'impresa avente sede legale a Milano, e non invece alla sua commercializzazione, la competenza sarà dell'autorità lombarda, non di quella valdostana. Rimarranno, invece, di competenza di quest'ultima le connesse violazioni relative alla messa in vendita del prodotto a carico del negoziante valdostano.

## **Il diritto di difesa**

### **- lo scritto difensivo e la presentazione di documenti**

I soggetti destinatari di un verbale di accertamento di violazione amministrativa, nei trenta giorni dall'avvenuta contestazione o dalla notificazione, possono far pervenire all'autorità competente a ricevere rapporto scritti difensivi in cui vengano esplicitati i motivi di doglianza. Tali scritti difensivi sono esenti da bollo e da particolari formalità, non è richiesta per la loro presentazione che l'interessato si avvalga di un difensore.

Analogamente gli interessati possono presentare documenti a sostegno delle proprie tesi. Qualora la violazione è stata contestata al trasgressore ed all'obbligato in solido, ognuno potrà svolgere le proprie difese che potranno riguardare le loro specifiche posizioni.

Gli scritti difensivi, per quanto concerne le violazioni amministrative di competenza del Presidente della Regione Valle d'Aosta, anche nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie, possono essere presentati a mano o inviati per posta al seguente indirizzo:

Presidenza della Regione,

Dipartimento legislativo e aiuti di Stato

S.o. Sanzioni amministrative

Via Ollietti 3

11100 Aosta

Gli atti difensivi possono essere, altresì, inviati al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) [sanzioni\\_amministrative@pec.regione.vda.it](mailto:sanzioni_amministrative@pec.regione.vda.it);

#### - la richiesta di audizione

L'interessato nello scritto difensivo può anche richiedere di essere sentito: il funzionario delegato dell'istruttoria del procedimento provvede così a convocarlo in audizione.

Nel corso dell'audizione l'interessato potrà ribadire o meglio precisare i propri motivi di contestazione o fornire nuovi elementi al fine della richiesta di archiviazione del verbale o della determinazione della sanzione.

Non è prevista l'audizione di terzi soggetti, ma potranno essere sentiti unicamente i soggetti destinatari dei verbali o loro delegati.

Anche per l'espletamento dell'audizione, le cui risultanze verranno trasfuse in un apposito verbale sottoscritto dall'interessato e dal funzionario, non è necessaria la presenza di un difensore.

### **L'ordinanza di archiviazione**

All'esito del procedimento istruttorio, esaminati gli eventuali scritti difensivi ed i documenti presentati ed acquisiti d'ufficio, sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta, qualora l'accertamento della violazione non risulti fondato, l'autorità competente provvede ad emettere ordinanza di archiviazione.

Tale provvedimento, conclusivo del procedimento sanzionatorio amministrativo, deve essere opportunamente motivato: dovranno, cioè, emergere dal tenore dell'atto stesso i motivi che hanno condotto a tale decisione.

Dell'archiviazione deve essere data integrale comunicazione all'organo accertatore che non potrà impugnare la relativa ordinanza.

Se il verbale si riferisce ad una pluralità di violazioni, lo stesso può essere archiviato in toto o limitatamente ad alcune di queste, così come, se i destinatari del verbale sono più di uno (ad esempio trasgressore ed obbligato in solido), l'atto può essere archiviato anche solo limitatamente ad uno di essi.

Qualora l'interessato abbia svolto attività difensiva avverso il verbale, l'autorità comunica allo stesso l'avvenuta archiviazione.

Con l'ordinanza di archiviazione viene disposta, altresì, la restituzione delle cose sequestrate, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

## **L'ordinanza-ingiunzione**

### **- contenuti e forma**

Qualora, a seguito del compimento delle attività istruttorie, l'accertamento della violazione risulti, invece, fondato, l'autorità competente emette l'ordinanza-ingiunzione. Viene, così, determinata la somma dovuta per l'infrazione ed ingiunto il relativo pagamento, unitamente alle spese, al trasgressore ed agli eventuali obbligati in solido.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non sono state confiscate con lo stesso provvedimento o con precedenti provvedimenti adottati dall'autorità competente.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione viene effettuata secondo quanto disposto per la notificazione del verbale di contestazione.

Tale notificazione può essere eseguita anche dall'ufficio che ha adottato l'atto, a mezzo del servizio postale, secondo quanto previsto dalla L. 890/1982, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), qualora il destinatario disponga di un domicilio digitale, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs 82/2005, come modificato dal D.Lgs. 217/2017 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo per la riscossione dell'importo ingiunto (sanzione amministrativa e spese);

#### - la quantificazione della sanzione

L'entità della sanzione amministrativa irrogata è determinata dall'autorità competente in sede di ordinanza-ingiunzione fra il minimo ed il massimo edittale, non essendo in alcun modo vincolata alla precedente quantificazione del pagamento in misura ridotta, qualora ammesso.

In nessun caso la sanzione può essere inferiore al minimo di legge, così come superiore al massimo.

Nel caso in cui le sanzioni siano fisse, non sussiste alcuna discrezionalità nella commisurazione della violazione, mentre qualora siano proporzionali, l'autorità è vincolata al calcolo matematico relativo ai fattori considerati dalla norma (es. il numero di steli raccolti in divieto, il numero di trote pescate in assenza di permesso, ecc.).

L'autorità competente, nella determinazione della sanzione fra il minimo ed il massimo di legge, così come nell'applicazione delle sanzioni accessorie, deve in ogni caso tenere in considerazione i criteri applicativi previsti dall'art. 11 della L. 689/81.

L'autorità competente deve, così, tenere in debito conto la gravità della violazione, l'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche.

Solo nel caso in cui il trasgressore, con un'unica azione od omissione, abbia violato diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o abbia commesso più violazioni della stessa disposizione, l'autorità competente potrà applicare la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Ciò, invece, è escluso qualora si tratti di più azioni o omissioni, non applicandosi il principio penalistico della continuazione;

- i termini per il pagamento

Il pagamento della sanzione ingiunta, unitamente alle spese di notificazione e di procedimento, deve essere effettuato nei trenta giorni successivi alla notificazione dell'atto.

Il termine del pagamento sarà di sessanta giorni per i soggetti residenti all'estero.

Il pagamento, qualora si tratti di introiti da versare alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, deve essere effettuato mediante versamento al Servizio di Tesoreria regionale, anche mediante bonifico bancario o a mezzo di conto corrente postale.

Invece, qualora trattasi di sanzioni amministrative ad introito erariale, il pagamento deve essere effettuato per il tramite dell'agente della riscossione della provincia di residenza, presso i relativi sportelli o presso qualsiasi sportello bancario o postale, utilizzando il modello di delega Mod. F23 ed indicando i relativi codici.

Fatte salve disposizioni per particolari sanzioni, per le violazioni ingiunte con ordinanza-ingiunzione del Presidente della Regione, anche nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie, di competenza erariale, occorre indicare, oltre agli estremi dell'atto:

- codice tributo 741T per la sanzione amministrativa;
- codice tributo 942T per le spese di notifica;
- codice ufficio o ente BAD;
- causale PA

Per evitare ogni possibile iscrizione a ruolo di somme già pagate, è richiesto che l'interessato, che abbia provveduto al pagamento di quando dovuto, comunichi l'avvenuto pagamento alla struttura che ha emesso l'atto, mediante l'invio di idonea attestazione.

## **Il pagamento rateale della sanzione**

L'autorità amministrativa o, in caso di connessione oggettiva, quella giudiziaria che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato, che la

sanzione venga pagata in rate mensili. Ciò costituisce una facoltà per l'amministrazione ed il presupposto per la sua concessione sono le condizioni disagiate del richiedente che devono essere provate mediante la presentazione di idonea documentazione.

Il numero minimo di rate è tre ed il massimo è pari a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a 15 Euro.

In ogni momento il debito residuo può essere estinto in un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Avverso il provvedimento con il quale l'autorità competente ha respinto l'istanza di pagamento rateale non è ammesso alcun ricorso giurisdizionale.

## **Le sanzioni accessorie**

### **- la confisca**

L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o, in caso di connessione oggettiva, il giudice penale con la sentenza di condanna, può disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione.

Tale confisca viene definita "facoltativa", in quanto non costituisce un obbligo la sua disposizione da parte dell'autorità amministrativa.

Pensiamo, a titolo esemplificativo, al fucile utilizzato per l'abbattimento irregolare di un selvatico, costituente violazione amministrativa, oppure alla canna da pesca utilizzata per esercitare l'attività ittica in assenza di permesso.

La confisca obbligatoria, invece, è quella tipologia di sanzione accessoria che deve essere obbligatoriamente disposta dall'autorità amministrativa una volta che viene affermata la responsabilità nella commissione della violazione amministrativa: un'ipotesi prevista dalla

L. 689/81 è quella delle cose che sono il prodotto della violazione, se appartengono al soggetto nei confronti del quale è stata emessa l'ordinanza-ingiunzione.

Se l'accertamento della violazione è fondato, tale confisca dovrà essere, pertanto, applicata.

Pensiamo, a titolo esemplificativo, a prodotti estetici realizzati senza autorizzazione o ad alimenti confezionati e detenuti in assenza di norme relative all'autocontrollo.

Oltre alla confisca obbligatoria e a quella facoltativa, la L. 689/81 prevede l'ipotesi della cosiddetta confisca necessaria.

In tal caso, indipendentemente dall'emissione o meno dell'ordinanza-ingiunzione (dunque anche nel caso di pagamento in misura ridotta), la confisca dovrà essere disposta: le ipotesi previste dalla L. 689/81 sono quelle relative alle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa.

Pensiamo, a titolo esemplificativo, a prodotti alimentari posti in vendita oltre la data di scadenza, oppure a giocattoli privi del marchio CE o a scarpe relativamente alle quali non è nota la composizione.

Tale confisca non si applica solamente nel caso in cui la cosa appartenga a persona estranea alla violazione e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti.

Nel caso in cui tali attività non siano consentite, si dovrà, pertanto, in ogni caso procedere con la confisca dei beni.

Una volta confiscati, i beni espropriati al proprietario e divenuti proprietà dell'amministrazione pubblica, potranno essere avviati alla distruzione (pensiamo ad esempio a prodotti non conformi alle norme di legge), oppure venduti oppure utilizzati per scopi dell'Amministrazione stessa.



Al fine di evitare la loro confisca, i prodotti carenti all'atto di ispezione di determinati elementi, quando, ben inteso, sussisteranno le necessarie condizioni di sicurezza, potranno essere restituiti previa loro regolarizzazione, se consentita (pensiamo ad esempio all'applicazione di etichette mancanti su prodotti regolarmente tracciati).

L'ordinanza che dispone la confisca, congiuntamente o disgiuntamente all'ordinanza che ingiunge il pagamento della sanzione, a seconda dei casi sopraindicati, diviene esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione all'autorità giudiziaria o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione;

#### - le altre sanzioni accessorie

L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o, nel caso di connessione oggettiva, il giudice penale con la sentenza di condanna, applica, inoltre, qualora sia previsto dalla legge, sanzioni amministrative accessorie diverse dalla confisca, consistenti nella privazione o nella sospensione di facoltà e diritti.

A titolo esemplificativo, ricordiamo il divieto di emissione di assegni postali e bancari in capo ad un soggetto che ha emesso un assegno in assenza di autorizzazione da parte della banca trattaria oppure, relativamente a violazioni in materia di gestione di rifiuti, la sospensione, in casi particolari, dall'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione oggettiva, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

## **Il ricorso in opposizione**

#### - la competenza

Contro l'ordinanza-ingiunzione e contro l'ordinanza di confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice competente del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Non è, invece, ammissibile l'impugnazione di verbali di contestazione non costituenti titolo esecutivo ai sensi della L. 689/81.

Salve le specifiche disposizioni di legge, l'opposizione si propone dinnanzi al Giudice di Pace. L'opposizione si propone, invece, dinnanzi al Tribunale territorialmente competente secondo il luogo della commissione della violazione, quando la sanzione è stata applicata per un'infrazione concernente disposizioni in materia:

- di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- di previdenza e assistenza obbligatoria;
- di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- di igiene degli alimenti e delle bevande;
- valutaria e di antiriciclaggio.

Inoltre, l'opposizione va proposta davanti al Tribunale:

- se per la violazione è prevista una sanzione superiore nel massimo a 15.493 Euro;
- quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 Euro;
- quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal R.D. 21/12/1933, n. 1736 ("Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia"), dalla L. 15/12/1990, n. 386 ("Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari") e dal D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 ("Nuovo Codice della strada");

## - forme e modi

Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.

Non è richiesta la difesa tecnica, dunque l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente.

L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari delegati.

All'atto della presentazione del ricorso in opposizione è richiesto al ricorrente il pagamento del contributo unificato in relazione al valore della causa.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Il giudice, se richiesto e sentite le parti, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni può disporre espressamente la sospensione con ordinanza non impugnabile.

In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. In tal caso la sospensione diviene inefficace se non è confermata entro la prima udienza successiva;

## - il rito e la decisione

Le controversie in materia di opposizione a sanzioni amministrative sono regolate dal rito del lavoro, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 150/2011, ove non diversamente stabilito.

A seguito della presentazione del ricorso, il giudice competente (Giudice di Pace o Tribunale), con decreto notificato alle parti, fissa l'udienza di comparizione, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria gli atti relativi all'accertamento e gli altri atti del procedimento.

Alla prima udienza il giudice valuta l'ammissibilità o meno del ricorso in relazione ai termini di presentazione dello stesso e convalida il provvedimento se l'opponente o il suo difensore non si sono presentati senza addurre alcun legittimo impedimento, salvo che

l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata agli atti o l'autorità che lo ha emesso abbia omesso il deposito degli atti.

Terminata la discussione, il giudizio si conclude con una sentenza di rigetto del ricorso e di conferma del provvedimento oppure con una sentenza di accoglimento e di annullamento totale o parziale dell'atto opposto.

Se il provvedimento impugnato è relativo ad una pluralità di violazioni, il giudice può rigettare il ricorso relativamente ad alcune ed accoglierlo relativamente ad altre, in tal caso si tratterà di un accoglimento parziale.

Il giudice può, altresì, modificare l'ordinanza opposta anche limitatamente all'entità della sanzione irrogata, rimanendo all'interno di limiti edittali minimi e massimi fissati dalla legge.

Avverso la sentenza del Giudice di Pace è ammesso appello presso il Tribunale competente territorialmente, mentre avverso la sentenza del Tribunale, giudice di primo grado nelle materie di sua competenza, è ammesso giudizio di appello presso la Corte di Appello competente per territorio, nel caso della Regione Autonoma Valle d'Aosta, la Corte di Appello di Torino.

## **L'esecuzione forzata**

### **- l'iscrizione a ruolo**

Una volta decorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa irrogata con ordinanza-ingiunzione, fatta salva la sospensione dell'esecutività del titolo disposta dall'autorità giudiziaria in sede di opposizione, l'autorità che ha emesso il provvedimento ingiuntivo procede alla riscossione delle somme dovute a mezzo di ruolo.

Il ruolo è l'elenco dei debitori e delle somme che questi devono all'ente impositore, che lo forma unilateralmente e lo rende esecutivo, per poi affidarlo all'agente per la riscossione,

il quale provvederà all'emissione della cartella esattoriale ed alla riscossione coattiva del credito.

Il ruolo ha forza di titolo esecutivo e, come tale, legittima l'agente per la riscossione, qualora il debitore non versi la somma indicata nella cartella esattoriale notificata, ad esperire una procedura di esecuzione forzata speciale disciplinata dal D.P.R. 602/1973 e successive modificazioni;

#### - la cartella esattoriale

La cartella di pagamento o cartella esattoriale è il documento che il soggetto che cura la riscossione per conto dell'ente impositore notifica al debitore, al fine di intimargli il pagamento di somme, comunicandogli l'iscrizione a ruolo, l'entità delle somme dovute e le relative causali, nonché gli estremi del soggetto creditore e le modalità di pagamento.

Della procedura di esecuzione esattoriale l'interessato può venire a conoscenza anche prima della notificazione della cartella, attraverso il cosiddetto estratto di ruolo che reca i dati essenziali dell'iscrizione a ruolo di un determinato soggetto e che viene rilasciato su sua richiesta dall'agente della riscossione.

Il pagamento dell'importo indicato in cartella deve essere effettuato entro 60 giorni dalla sua notificazione mediante versamento presso l'agente della riscossione indicato nella cartella stessa.

Per ulteriori informazioni circa le modalità di pagamento, l'interessato potrà rivolgersi direttamente presso l'agente della riscossione, attualmente Agenzia delle Entrate - Riscossione s.p.a., corrente ad Aosta in via Federico Chabod 46.

Se, invece, l'interessato vorrà chiedere informazioni nel merito della sanzione posta a ruolo dovrà rivolgersi alla struttura competente dell'ente impositore.

Per le ordinanze-ingiunzioni emesse dal Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, anche nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie, occorrerà rivolgersi alla Presidenza

della Regione, Dipartimento legislativo e aiuti di Stato, S.o. Sanzioni amministrative, via Ollietti 3, Aosta;

- i mezzi di difesa

Avverso la cartella esattoriale sono ammesse tre tipologie di opposizione, a seconda delle motivazioni che saranno addotte.

La prima è quella cosiddetta "recuperatoria" con cui l'opponente potrà dedurre di non aver ricevuto nessun atto precedente e chiederà, quindi, di recuperare la tutela nel merito della pretesa dell'amministrazione.

Tale opposizione si propone con i modi e nei termini con i quali avrebbe dovuto proporsi l'opposizione avverso l'atto sottostante, nella fattispecie l'ordinanza-ingiunzione, e segue il relativo rito. Il giudice competente sarà, dunque, il Giudice di Pace o il Tribunale, a seconda della competenza per valore e materia. La competenza per territorio si determinerà in base al luogo della commessa violazione.

La seconda tipologia di opposizione è quella contro l'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. In tal caso si contesterà l'esistenza del titolo esecutivo (il ruolo) o si potranno rilevare fatti sopravvenuti, quali la prescrizione o il pagamento del debito, oppure l'omessa notifica dell'atto presupposto senza entrare, a differenza dell'opposizione recuperatoria, nel merito. Tale opposizione dovrà essere introdotta con atto di citazione presso il Giudice di Pace o il Tribunale territorialmente competente, a seconda delle rispettive competenze per valore o materia.

La terza tipologia di opposizione è, infine, quella relativa agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

Tale opposizione è svolta nel caso in cui venga contestata la regolarità formale degli atti della procedura, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione della cartella, e

dovrà essere proposta al Tribunale, quale giudice competente dell'esecuzione, del luogo di residenza del debitore.

## La prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative di cui alla L. 689/81, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è commessa l'infrazione stessa.

Pertanto, trascorso tale termine senza alcun atto interruttivo il credito non potrà più essere riscosso.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile: nella fattispecie sono eventi interruttivi della prescrizione la notificazione del verbale di contestazione, la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione od ogni altro atto ricettizio con cui viene richiesto il pagamento di quanto dovuto.

A seguito dell'avvenuta interruzione del termine prescrizione, lo stesso ridedurrà dall'inizio.



Per ulteriori informazioni in merito al procedimento amministrativo sanzionatorio previsto dalla L. 24/11/1981, n. 689 è possibile rivolgersi alla:

**Presidenza della Regione**

**Dipartimento legislativo e aiuti di Stato**

**Sanzioni amministrative**

**Via Ollietti, 3 - 11100 Aosta**

**Tel. 0165/275715 - 275716**

**Mail: [sanzioniamministrative@regione.vda.it](mailto:sanzioniamministrative@regione.vda.it)**

**Pec: [sanzioni\\_amministrative@pec.regione.vda.it](mailto:sanzioni_amministrative@pec.regione.vda.it)**

**Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00**

Nota: sul sito dell'Amministrazione regionale ([www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)), nella Sezione URP dell'Amministrazione trasparente, seguendo il percorso *Come fare per - Guida ai procedimenti* ➤ *Elenco per categorie* ➤ *Sanzioni amministrative* ➤ *Violazioni amministrative di competenza del Presidente della Regione, anche nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie*, potranno essere consultate le domande frequenti e le relative risposte riguardanti la materia trattata, così come reperiti i modelli per la presentazione di istanze al Presidente della Regione, anche nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie.